Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Mercoledì, 17 marzo 1926 — Numero 63

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della **« Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi* — Ancona: *G. Fogola* — Aquila: *F. Agnelli* — Arezzo: *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*) — Avellino: *C. Leprino* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Anonima libraria italiana* — Bologna: *L. Cappelli* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *R. Carta Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio* — Catania: *G. Giannotta* — Catanzaro: *V. Scaglione* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno* — Cuneo: *G. Salomone* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini* — Firenze: *Armando Rossini* — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti* — Foggia: *G. Pilone* — Forlì: *G. Archetti* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale* — Girgenti: *L. Bianchetta* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata (*) — Mantova: *Arturo Mondovi* — Massa: *E. Medici* — Messina: *G. Principato* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Majolo e Figlio* — Novara: *R. Guaglio* — Padova: *A. Draghi* — Palermo: *O. Fiorenza* — Parma: *D. Viannini* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli* — Pesaro: *G. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite* — Pola: *E. Schmidt* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli* — Rovigo: *G. Marin* — Salerno: *P. Schiavone* — Sassari: *G. Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G. Greco* — Sondrio: *Zarucchi* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci* — Trento: *M. Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli* — Trieste: *L. Cappelli* — Friuli: *Libreria Carducci* — Venezia: *L. Cappellin* — Verona: *R. Cabianca* — Vicenza: *G. Galla* — Zara: *E. de Schönfeld* — Tripoli: *Libreria Fichera* — Asmara: *A. A. e F. Cicero* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — NB. Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « fascicolo 2° del vol. I - 1926 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti contenente i provvedimenti pubblicati dal 16 al 31 gennaio 1926.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n. 52 — Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 714.

REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 415.

Norme per l'assistenza sanitaria a favore dei personali civili e militari dello Stato inscritti all'Opera di previdenza, in applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I funzionari civili e militari in attività di servizio appartenenti a categorie iscritte all'Opera di previdenza, che siano costretti a sottoporsi a grave atto operativo presso una clinica ospitaliera, possono chiedere all'Opera stessa un parziale concorso nella spesa per onorario ai chirurgi o per retta di degenza.

Ai fini del comma precedente è pure considerato in attività di servizio il funzionario civile o militare in aspettativa per causa di provata infermità.

Art. 2.

L'istanza deve essere inviata all'Opera di previdenza pel tramite del capo dell'ufficio o del comandante di corpo o reparto autonomo, accompagnata da dichiarazione, dalla quale risulti:

a) lo stato di famiglia del richiedente con indicazione dell'età e dell'eventuale professione dei componenti;

b) un giudizio sullo stato economico e sulla convenienza della concessione.

All'istanza stessa deve unirsi il certificato medico, comprovante l'avvenuto ricovero nella clinica.

Art. 3.

Qualora l'atto operativo si compia per speciali ed urgenti necessità in una clinica privata, il capo dell'ufficio o comandante di corpo o reparto autonomo, riferirà in merito alle ragioni che hanno determinato il ricovero del funzionario nella detta clinica.

L'Opera di previdenza si riserva la facoltà di assumere informazioni o richiedere documenti per accertare circostanze di fatto necessarie per la concessione del concorso e per la determinazione della corrispondente misura.

Art. 4.

Compiuto l'atto operativo, l'interessato trasmette, a mezzo dell'ufficio dal quale dipende, l'attestato del direttore della clinica col referto dell'operazione eseguita e con l'ammontare dovuto per retta di degenza, onorario ai chirurgi ed eventuali accessori.

Domanda e documenti sono esenti da bollo.

Art. 5.

Il concorso dell'Opera di previdenza non può superare, nell'anno solare, per ciascun iscritto, un massimo di L. 4000.

Esso è deliberato insindacabilmente dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, ed eccezionalmente, in caso di provata urgenza e gravità, dal direttore generale.

Art. 6.

Al pagamento della somma deliberata si provvede mediante mandati diretti, emessi dall'Opera di previdenza a favore dell'Amministrazione della clinica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1926.

Atti del Governo, registro 246, *foglio* 114. — COOP

Numero di pubblicazione 715.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1925, n. 2587.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Cisterna di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la proposta del Regio prefetto di Roma relativa allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Cisterna di Roma;

Considerato che vivi contrasti d'interesse tra le classi di utenti della detta Università intralciano il regolare andamento dell'Amministrazione con grave danno del patrimonio sociale per cui si rende necessario affidarne la gestione ad un amministratore straordinario;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale e 21 del decreto 29 ottobre 1922, n. 1472;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Cisterna di Roma è sciolto.

Art. 2.

Ad amministrare temporaneamente il patrimonio dell'Ente è chiamato il cav. dott. Costantino Cecconi colle funzioni del Regio commissario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 97. — COOP

Numero di pubblicazione 716.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1926, n. 390.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Legnago e del Basso Veronese.

N. 390. R. decreto 25 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Legnago e del Basso Veronese.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1926.

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1926.
Soppressione della Regia agenzia consolare a Duluth.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare a Duluth dipendente dal Regio consolato a Chicago è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 febbraio 1926.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA CORRIGE.

All'errata corrige inserta a pag. 1110 della *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1926, riguardante il « Beneficio Parrocchiale di Lumezzane « Sant'Apollinare » è stato stampato « Sant'Apollonio » mentre deve dire « Sant'Apollinare ».

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati i disegni di legge per la conversione in legge dei seguenti Regi decreti:

1. Modifiche al R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore della Regia aeronautica (R. decreto 14 gennaio 1926, n. 142, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1926).

2. Ordinamento dell'Alto Comando della Regia aeronautica (Regio decreto 14 gennaio 1926, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1926).

3. Modifica dell'art. 3 del R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150, concernente la prima composizione dei ruoli del corpo equipaggi della Regia aeronautica (R. decreto 14 gennaio 1926, n. 129, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34, dell'11 febbraio 1926).

4. Istituzione di speciali corsi premilitari di pilotaggio (R. decreto 14 gennaio 1926, n. 141, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1926).

5. Estensione ai militari della Regia aeronautica delle disposizioni contemplate nel R decreto 18 marzo 1923, n. 621, concernente provvedimenti a favore delle truppe coloniali (R. decreto 14 gennaio 1926, n. 212, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1926).

6. Modifica dell'art. 12 del R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, concernente l'ordinamento del Servizio sanitario aeronautico (Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 211, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1926).

7. Approvazione della convenzione aggiuntiva 8 gennaio 1926 conclusa con la Società anonima Navigazione Aerea per il transitorio esercizio della linea aerea commerciale Roma-Genova-Barcellona su diverso itinerario (Genova-Roma-Napoli-Palermo). (R. decreto 7 febbraio 1926, n. 210, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1926).

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 59

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 15 marzo 1926

	Media		Media
Parigi	90 52	Belgio	112 53
Londra	121 002	Olanda	9 985
Svizzera	479 51	Pesos oro (argentino)	22 61
Spagna	351 32	Pesos carta (argent.)	9 95
Berlino	5 932	New-York	24 905
Vienna (Shilling)	3 515	Belgrado	44 25
Praga	73 85	Budapest (Pongkos)	—
Romania	10 00	Russia (cervon.etz)	128 025
Dollaro canadese	24 825	Oro	480 55

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 325
	3.50 % » (1902)	65 —
	3.00 % lordo	46 —
	5.00 % netto	94 05
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	71 275

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Autorizzazione a Compagnie di navigazione a trasportare emigranti.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Viste le domande prodotte dalle Compagnie di navigazione « Cosulich », « Lloyd Latino » e « Navigazione generale italiana » inteso ad ottenere la reiscrizione in patente di vettore dei piroscafi « Sofia », « Cordoba », « Bologna », « Venezuela » che hanno compiuto il 20° anno di età, entro il 31 dicembre dell'anno 1925;

Visto il R. decreto in data 1° maggio 1924, n. 963;

Udito il parere della Commissione nominata con decreto Ministeriale in data 10 giugno 1925 per l'applicazione del precitato Regio decreto;

Considerato che a giudizio dell'Amministrazione della marina mercantile per cura della quale furono eseguite le visite suppletive d'idoneità ai detti piroscafi, questi si trovano in buone condizioni di navigabilità o possiedono efficienti sistemazioni interne per gli emigranti; che, in particolare quanto al piroscafo « Cordoba », nella visita speciale eseguita in data 8 febbraio u. s. fu accertata la esecuzione dei lavori imposti al vettore dalla competente Commissione;

In conformità della approvazione data da S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Determina:

Art. 1.

Il termine entro il quale i piroscafi « Sofia », « Cordoba », « Bologna » e « Venezuela » possono essere autorizzati a trasportare emigranti è prorogato a datare dal 1° marzo 1926 nella seguente misura:

Piroscafo « Sofia », per nove mesi;
Piroscafo « Cordoba », per un anno;
Piroscafo « Bologna », per due anni;
Piroscafo « Venezuela », per due anni.

Art. 2.

Il termine di concessione predetto potrà, per i piroscafi summenzionati, essere ulteriormente prorogato con nuova determinazione.

La proroga per i piroscafi « Bologna » e « Venezuela » viene concessa alla condizione che essi vengano adibiti esclusivamente alla linea del Centro America e Sud Pacifico. Quella per il piroscafo « Sofia » è subordinata invece all'esito favorevole della visita speciale che sarà fatta al ritorno del piroscafo stesso in patria giusta la cautela voluta dalla competente Commissione in occasione dell'ultima visita preliminare.

Roma, addì 1° marzo 1926.

Il Commissario: DE MICHELIS.

BANDI DI CONCORSO

Concorso per la nomina in servizio attivo permanente di ufficiali medici del Regio esercito e della Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, concernente l'ordinamento del servizio sanitario aeronautico;

Visto il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 211, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto sopra citato.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli:

a) per la nomina in servizio attivo permanente nel Regio esercito di 6 capitani medici e 14 tenenti medici fra ufficiali medici degli stessi gradi delle categorie in congedo del Regio esercito, nonchè di 3 ufficiali medici inferiori fra ufficiali medici della Croce Rossa Italiana dei corrispondenti gradi;

b) per la nomina in servizio attivo permanente nella Regia marina di 2 capitani medici e di 4 tenenti medici fra ufficiali medici degli stessi gradi delle categorie in congedo della Regia marina.

Art. 2.

Per prendere parte al concorso di che trattasi, gli ufficiali di cui sopra debbono non aver superato il limite di età previsto per la cessazione dal servizio attivo permanente per il grado che essi verranno a rivestire all'atto della nomina, ed aver già prestato lunghi e buoni servizi in aeronautica.

Al concorso per la nomina a tenente medico potranno partecipare anche i sottotenenti medici in congedo del Regio esercito e della Regia marina. Essi, se risulteranno vincitori del concorso, saranno nominati tenenti in servizio attivo permanente.

I concorrenti appartenenti alla Croce Rossa che riusciranno vincitori del concorso, avranno il grado conseguito nell'Associazione medesima purchè già riconosciuto, a norma di legge, dal Ministero della guerra: i sottotenenti saranno nominati tenenti in servizio attivo permanente.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate dagli interessati ai Comandi degli Enti, presso i quali prestano servizio, o, se in congedo, degli Enti ai quali sono in forza, non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Gli ufficiali della Croce Rossa, che non fossero in servizio militare, presenteranno la domanda pel tramite di quell'Associazione.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità scolastica con la indicazione del punto di laurea e dei punti riportati nelle singole materie;

b) i titoli eventualmente posseduti (memorie scientifiche purchè pubblicate a stampa, certificati di autorità accademiche, certificati vari, ecc.);

c) estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

d) certificato di buona condotta;

e) certificato penale;

f) quietanza comprovante il versamento della tassa di L. 50 dovuta per i concorsi ad impieghi dello Stato;

g) un rapporto, rilasciato dalle competenti autorità, sui servizi prestati in Aeronautica, con la indicazione della durata dei medesimi.

I suddetti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge, ed i certificati di cui alle lettere *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi dal giorno della presentazione della domanda.

Art. 5.

Ricevute le domande, e constatata la regolarità della documentazione, le autorità faranno risultare in calce alle domande medesime la data di presentazione, e, assunte le necessarie informazioni sulla posizione sociale e famigliare del richiedente, le trasmetteranno d'urgenza unitamente al libretto personale direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) per gli ufficiali medici del Regio esercito e della Croce Rossa, e al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) per gli ufficiali medici della Regia marina.

I Ministeri predetti, ciascuno per gli ufficiali che li riguardano, decideranno inappellabilmente sull'ammissione al concorso degli aspiranti e non saranno tenuti ad indicare i motivi dell'eventuale esclusione.

Art. 6.

Una apposita Commissione composta da un generale medico della sanità militare del Regio esercito, presidente, da due ufficiali superiori medici del Regio esercito e da due ufficiali medici superiori della Regia marina, giudicherà inappellabilmente dei titoli dei concorrenti, stabilendo distinte graduatorie di merito, una per i capitani ed una per i tenenti, e ciò rispettivamente per gli ufficiali appartenenti all'Esercito, ed alla Marina, ed una per gli ufficiali della Croce Rossa.

Il meno elevato in grado, od a parità di grado, il meno anziano degli ufficiali componenti la Commissione, eserciterà anche le funzioni di segretario.

Per stabilire le graduatorie i commissari disporranno ciascuno di dieci punti. Saranno ritenuti idonei solamente quei concorrenti che nella votazione avranno riportato almeno 35/50.

A parità di merito avrà la preferenza l'ufficiale che avrà prestato più lungo servizio all'Aeronautica e a parità anche di questa ultima condizione avrà la precedenza il maggiore di età.

Art. 7.

I concorrenti primi classificati nelle singole graduatorie ricopriranno, nell'ordine di classifica, i posti nei ruoli degli ufficiali medici in servizio attivo permanente del Regio esercito e della Regia marina indicati nell'art. 1.

Art. 8.

La nomina in servizio attivo permanente è subordinata alle condizioni di cui all'art. 13 del R. decreto 8 ottobre 1925, n. 1879, che si intendono espressamente riportate.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1926.

Il Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.